

# LA RINNOVATA DISCIPLINA DELLA INAMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNAZIONI

di Hervé Belluta

(Professore associato di Diritto processuale penale, Università di Brescia)

SOMMARIO: 1. Qualche riflessione introduttiva. – 2. La riforma dell’art. 581 Cpp – 3. Sul rapporto tra la novella legislativa e la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite.

1. Da anni si discute della necessità di una riforma organica delle impugnazioni penali; tuttavia, per molto tempo si è fatto troppo poco<sup>1</sup>, e talora alquanto male<sup>2</sup>.

La riflessione, dal canto suo, ha pian piano assunto una notevole caratura, finendo per superare le (spesso abbandonate a sé stesse) discussioni dottrinali, coinvolgendo con forza anche la giurisprudenza<sup>3</sup>. Il dibattito, in realtà, è coevo alla scelta del legislatore del nuovo codice di “non decidere” in tema di impugnazioni, per conservare la vecchia disciplina, rinviando sostanzialmente ad un momento successivo, a sistema avviato e magari ben metabolizzato<sup>4</sup>. In effetti, la storica virata verso un processo *adversary* in prime cure ha impegnato tutte le forze a disposizione, scontrandosi con prevedibili resistenze, “orecchie da mercante”, abitudini e prassi consolidate sotto la vigenza del superato modello processuale<sup>5</sup>.

Sebbene le ere giuridiche siano seconde solo a quelle geologiche, i quasi trent’anni di vita dell’attuale codice di rito devono essere sembrati all’odierno legislatore sufficienti a superare quell’inveterato approccio attendista, legato alla convinzione che i mutamenti impongano calma, assuefazione progressiva, “piedi di piombo”. Insieme a molte altre, infatti, la legge 103/2017 ha voluto affrontare la materia delle impugnazioni con una certa visione d’insieme, sebbene, forse, con mano non troppo ferma e con i soliti limiti di coordinamento<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Riassuntivamente, con precipuo riguardo all’appello, sia permesso rinviare a quanto sostenuto in H. Belluta, *Prospettive di riforma dell’appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *RDPr* 2010, 1059 ss. (nonché in M. Bargis, H. Belluta, *Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma*, Torino 2013, 235 ss.).

<sup>2</sup> Il richiamo investe, in particolare, la sorte della legge 20.2.2006, n. 46, notoriamente censurata dalla Corte costituzionale. In argomento, v. *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis, F. Caprioli, Torino 2007.

<sup>3</sup> Per maggiori riferimenti v. *infra*, par. 3.

<sup>4</sup> Una scelta per certi versi apprezzabile, come ha condivisibilmente affermato, a monte della riforma del 2006, R. Orlandi, *Sono davvero troppi tre gradi di giurisdizione?*, in *Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo*, a cura di C. Nunziata, 2004 (suppl. al n. 29 di *D&G*), 132.

<sup>5</sup> Per spunti in argomento, v. M. Chiavario, *Nel nuovo regime delle impugnazioni i limiti e i mancati equilibri di una riforma*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, VI, Torino 1991, 15 s.

<sup>6</sup> Per primi commenti organici alla c.d. “riforma Orlando” v. *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di A. Scalfati, Torino 2017; *La riforma Orlando*.

Certo, a fronte delle iniziali velleità davvero riformatrici, che avrebbero finalmente inteso trasformare l'appello in un giudizio rescindente, a critica vincolata<sup>7</sup>, l'intervento che ci occupa pare davvero poca cosa; non solo, o non tanto, perché le modifiche sono di dettaglio, ma perché – come sempre più spesso capita – la tecnica del legislatore risulta approssimativa, segnando il passo tra le aspirazioni e la realtà<sup>8</sup>. Una circostanza, questa, che si riscontra soprattutto quando le intenzioni legislative sono tutte orientate a ritoccare il codice allo scopo di imprimere un'accelerazione ai tempi del processo<sup>9</sup>. La bulimia efficientistica offusca le idee: si interviene chirurgicamente, ma sempre d'urgenza, cauterizzando le ferite più macroscopiche<sup>10</sup>, senza concedersi il tempo di provare a preconizzare che ne sarà dell'organismo nel suo complesso.

Sarebbe doveroso – se non lo si fosse già fatto<sup>11</sup> – ricordare quanto le impugnazioni rappresentino un sotto-insieme unitario e articolato del processo, in cui ogni elemento ha una sua precisa collocazione e funziona come un ingranaggio di precisione: qualsiasi ritocco modifica l'equilibrio, creando conseguenze immediate ed effetti “a onda lunga”, percepibili solo a distanza di tempo.

Tra gli effetti desiderati a breve termine, per esempio, la soppressione del ricorso personale per cassazione potrebbe comportare un decremento sensibile di tali impugnazioni, attestatesi negli ultimi anni intorno al 20% del totale, ma rivelatesi sovente inammissibili<sup>12</sup>. Sul lungo periodo, però, quella parte di ricorsi – sottoscritti

---

*Modifiche al Codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, a cura di G. Spangher, Pisa 2017; *Le recenti riforme in materia penale*, a cura di G.M. Baccari, C. Bonzano, K. La Regina, Padova 2017; *La riforma della giustizia penale*, a cura di T. Bene, A. Marandola, Milano 2017; M. Gialuz-A. Cabiale-J. Della Torre, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *DPenCont* 2017 (3), 173 ss.

<sup>7</sup> Di «un'occasione perduta» ha parlato M. Bargis, *I ritocchi alle modifiche in tema di impugnazioni nel testo del d.d.l. n. 2798 approvato dalla Camera dei Deputati*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 19.10.2015, 13. Sul testo primigenio della manovra di riforma v. Id., *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *DPenCont* 2015 (1), 4 ss.

<sup>8</sup> Segnala il problema, ad esempio, M. Ceresa-Gastaldo, *La riforma dell'appello, tra malinteso garantismo e spinte deflative*, in *DPenCont* 2017 (3), 169, che parla – a proposito delle innovazioni apportate in materia di filtro sull'ammissibilità delle impugnazioni – di «bersaglio mancato».

<sup>9</sup> Ad una «doppia anima» della riforma fa riferimento A. Scalfati, *Tomografia di una riforma*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., 14, evidenziando come i desiderata del legislatore si siano concentrati su una generalizzata «esigenza di semplificazione», da un canto, e sulla progressiva limitazione dei «rimedi impugnatori», dall'altro.

<sup>10</sup> Si pensi, questa volta, alla eliminazione del ricorso personale dell'imputato, ottenuto modificando l'art. 613 co. 1 Cpp. Sul tema, v. in chiave critica A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., 228 ss. La proposta, invero, era già stata fatta propria dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale (art. 1.1 della c.d. “Carta di Napoli”, in *La Corte assediata. Per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano 2014, 290). In argomento, cfr. A. Scalfati, “Considerazioni inattuali” sulla Suprema Corte, in *PPG* 2013 (1), 1 ss.; M. Bargis-H. Belluta, *Rimedi per i “mali” della Corte di cassazione: ovvero “Carta di Napoli” e dintorni*, in M. Bargis, H. Belluta, *Impugnazioni penali*, cit., 303 ss.

<sup>11</sup> Si rinvia ancora a H. Belluta, *Prospettive di riforma*, cit., 246 ss.

<sup>12</sup> Sul punto, per riferimenti puntuali alle più recenti statistiche, v. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento al Compendio di procedura penale*<sup>8</sup>, 2016, in [www.shop.wki.it](http://www.shop.wki.it), 13.

personalmente ma redatti da avvocati non cassazionisti – potrebbe tornare a crescere, alimentata da nuove pratiche, *escamotages* come il “prestito” della propria sottoscrizione da parte di difensori abilitati alle giurisdizioni superiori, notoriamente in numero non proprio esiguo<sup>13</sup>.

2. In chiave di sistema, tuttavia, la modifica di maggior momento, guardando alle disposizioni generali, attiene al tentativo di imprimere efficienza alla macchina giudiziaria attraverso una nuova e più serrata scrematura degli appelli e dei ricorsi, selezionati sulla base di un rinnovato concetto di inammissibilità. Anche su questo punto, va subito detto che l'odierno legislatore non ha lavorato d'ingegno: al contrario, si è limitato a riprendere le proposte già avanzate dalle Commissioni ministeriali, infruttuosamente succedutesi, che alla materia delle impugnazioni avevano dedicato una buona parte del proprio tempo<sup>14</sup>.

Del resto, non v'è chi non veda come sul tema dei controlli si concentrino le attenzioni di quanti tentino di imprimere al processo una certa spinta efficientistica; quasi che i tempi persi (e quelli c.d. morti) in prime cure impongano altrettante contrazioni al momento di verificare la tenuta (*id est*: validità e giustizia) di quel difficile traguardo costituito dalla sentenza di primo grado. Invece, dovrebbero essere proprio le difficoltà che sempre più vistosamente gravano sul primo giudizio – dalla inarrestabile forza persuasiva (e caratura epistemica scarsa o nulla) delle indagini preliminari allo “strapotere” dei riti alternativi a prova contratta o inesistente – a consigliare di pensare alle impugnazioni come ad un momento di indiscussa e reale garanzia. Metaforicamente, sebbene sia cambiato il codice, si siano avvicinati gli operatori, si sia evoluto l'approccio pretorio, l'immagine delle garanzie verticali mantiene pieno vigore<sup>15</sup>: ancora una volta, il processo penale si trova a dover fare i conti con il bisogno delle impugnazioni, alle quali sono affidati compiti delicatissimi, di controllo, di rimedio, di giudizio, di rinnovazione, di restituzione di diritti persi, di compensazione appunto.

Pur muovendo in un'ottica d'insieme, il legislatore ha confermato quanto, in materia di impugnazioni, la priorità indiscussa sia sempre la stessa: sfoltire<sup>16</sup>, o, meglio, razionalizzare. Stante questo obiettivo, paiono dominanti gli interventi operati in materia di giudizio di cassazione<sup>17</sup>; peraltro, proprio alle disposizioni generali viene affidato il compito di pararsi quali prime forze di resistenza contro l'uso distorto e pretestuoso dei mezzi di gravame<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> Profila il rischio accennato A. SCALFATI, *Fluidificare il procedimento in Cassazione: proposte concrete e non rivoluzionarie*, in *DPP* 2015, 130.

<sup>14</sup> Ricostruisce il DNA della riforma sul punto M. Ceresa-Gastaldo, *La riforma dell'appello*, cit., 165.

<sup>15</sup> Secondo la ben nota logica del c.d. “garantismo inquisitorio”, di cui parlava quarant'anni fa E. Amodio, voce *Motivazione della sentenza penale*, in *ED*, XVIII, 1977, 182.

<sup>16</sup> Analoga l'espressione impiegata da A. Scalfati, *Tomografia di una riforma*, cit., 14.

<sup>17</sup> In tema, M.M. Monaco, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, in *La riforma Orlando*, cit., 279 ss.

<sup>18</sup> Per un ampio commento, v. A. Cabiale, *Morfologia dell'atto d'impugnazione e criteri di ammissibilità*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., 181 ss.; P. Maggio, *Le modifiche alle forme dell'impugnazione*, in *Le recenti riforme*, cit., 355 ss.

Volendo individuare una logica di fondo nella complessiva manovra che ha portato a ritoccare le impugnazioni, potremmo dire che l'esigenza di selezionare gli appelli e i ricorsi per cassazione in modo più severo rispetto al passato può esser mirata ad assicurare un migliore funzionamento del mezzo, di giudizio o controllo che sia. È noto, del resto, che qualità e quantità sono spesso nemiche.

Nel dettaglio, l'art. 581 Cpp, dedicato alla «Forma dell'impugnazione», è stato ampiamente riscritto<sup>19</sup>.

Guardando al cuore del problema, la precedente formulazione, come noto, esigeva «l'indicazione specifica» (co. 1 lett. c) solo con riguardo alle «ragioni di diritto e (agli) elementi di fatto» a sostegno di ogni richiesta. Per il resto, era sufficiente enunciare «i capi o i punti della decisione» ai quali era riferita l'impugnazione (comma 1 lett. a), nonché «le richieste» (co. 1 lett. b).

Tali requisiti, previsti a pena d'inammissibilità dell'atto di impugnazione (art. 591 Cpp), sono stati tradizionalmente declinati in modo differente a seconda che si trattasse di appello o di ricorso per cassazione<sup>20</sup>. In particolare, questo discrimine è invalso in giurisprudenza con riferimento alla specificità delle ragioni a sostegno delle richieste avanzate al nuovo giudice: maggior rigore a fronte di un ricorso di legittimità, atteggiamento meno esigente in caso di appello.

Al fondo, sebbene l'art. 581 Cpp sia norma generale per le impugnazioni, la distinzione è sempre parsa alquanto ragionevole. I profili di inammissibilità del ricorso di legittimità, infatti, erano e sono arricchiti dalle previsioni dell'art. 606 co. 3 Cpp, che si rifà alla delicata categoria della manifesta infondatezza dei motivi, e dell'art. 610 Cpp, dedicato agli atti preliminari al giudizio di cassazione. Ma soprattutto, la ragionevolezza si percepisce riflettendo sulla fisionomia strutturale dei due mezzi di impugnazione: a critica libera e con devoluzione sui punti criticati (art. 597 co. 1 Cpp), l'appello; a critica vincolata e con cognizione «limitatamente ai motivi proposti» (art. 609 co. 1 Cpp), il ricorso per cassazione.

La giurisprudenza, tuttavia, sul punto era divisa: una parte, infatti, aveva abbracciato un atteggiamento più rigoroso, volto a considerare il vaglio sull'ammissibilità delle impugnazioni, in ordine alla specificità dei motivi, in modo uniforme, senza distinguere tra appello e ricorso. Casualità storica ha voluto che tale indirizzo sia stato fatto proprio dalle Sezioni unite<sup>21</sup>, nel momento in cui si trova a presiederle chi ha diretto quella stessa Commissione ministeriale che, tra le proposte

---

<sup>19</sup> Procede ad un'analisi testuale A. Cabiale, *Morfologia dell'atto d'impugnazione*, cit., 184.

<sup>20</sup> Per un riassunto delle posizioni adottate nel tempo dalla giurisprudenza v., da ultimo, M. Deganello, sub art. 581, in *Commentario breve al codice di procedura penale, Complemento giurisprudenziale*<sup>10</sup>, a cura di G. Conso-G. Illuminati, Padova 2017, 2828 ss.

<sup>21</sup> Cass. S.U. 27.10.2016, Galtelli, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22.3.2017, con nota di H. Belluta, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi: le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario*, in *DPenCont* 2017 (2), 134 ss. A commento v. anche R. Bricchetti, *Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco*, in *GD* 2017 (13), 90; M.F. Cortesi, *Il difetto di specificità dei motivi di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione*, in *QG* 2.3.2017; A. Marandola, *A proposito della specificità dei motivi d'appello*, in [www.parolaalladifesa.it](http://www.parolaalladifesa.it), 2016 (1), 17; A. Muscella, *Ammissibilità dell'atto di appello e difetto di specificità dei relativi motivi*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 12.3.2017, 1.

di modifica del codice di procedura penale, ha avanzato l'istanza di un irrigidimento del vaglio di ammissibilità<sup>22</sup>.

Il nuovo art. 581 Cpp, allora, contempla un'estensione della richiesta di specificità oltre il perimetro dei motivi. La «enunciazione specifica», prevista «a pena di inammissibilità», riguarda oggi anche i capi o punti ai quali si riferisce l'impugnazione (lett. a), le «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (lett. b), le «richieste, anche istruttorie» (lett. c).

Pur senza troppo accanirsi sulla tecnica legislativa, va detto che la nuova previsione di inammissibilità inserita nel corpo dell'art. 581 Cpp risulta superflua, doppiando quanto stabilito all'art. 591 lett. c Cpp. Se ne può, al massimo, ritagliare un'indicazione didattica: un monito inteso a ricordare all'impugnante che l'inammissibilità non sarà più parametrata sul superato binomio presenza-assenza dei requisiti, ma sul più attuale specificità-aspeticità dei medesimi<sup>23</sup>.

A questo punto, torna utile rammentare che il legislatore ha operato un intervento anche sull'art. 546 lett. e Cpp, specificando come, tra i requisiti della sentenza, debba ora comparire una ben dettagliata strutturazione dell'impianto motivo<sup>24</sup>. Proprio la motivazione della sentenza di prime cure, infatti, funge da binario sul quale dapprima l'impugnante è tenuto a percorrere la via della critica, devolvendo la regiudicanda *in parte qua*, poi il giudice dell'impugnazione è chiamato a conoscere e decidere<sup>25</sup>.

La c.d. struttura legale della motivazione in fatto presenta il vantaggio di guidare il giudice in una spiegazione per punti predefiniti del proprio ragionamento e, poi, convincimento; parimenti, sembra tesa a facilitare il compito dell'impugnante e, ancor più, del giudice dell'impugnazione, al quale spetterà, almeno in fase di ammissione, verificare se è soddisfatta la specificità richiesta dall'art. 581 Cpp, in particolare sui capi o punti della decisione attaccata<sup>26</sup>.

Un simile meccanismo, tuttavia, potrebbe disvelare scenari indesiderati: mentre, con riguardo al ricorso per cassazione, si saldano bene i punti indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 546 lett. e Cpp con il vizio consistente nella «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» (art. 606 co. 1 lett. e Cpp), ben diverse potrebbero risultare le conseguenze sull'appello. In altre parole, se la

---

<sup>22</sup> Cfr., infatti, la Relazione conclusiva e gli allegati dei lavori della Commissione istituita con decreto del 10 giugno 2013, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, «per elaborare una proposta di interventi in tema di processo penale» (*Verso una mini-riforma del processo penale: le proposte della Commissione Canzio*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27.10.2014).

<sup>23</sup> Conferma questa prognosi anche M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 10.

<sup>24</sup> A commento, v. M. Bargis, *Primi rilievi*, cit., 7; M. Menna-M. Minafra, *Il dibattito: esame a distanza e restyling strutturale della sentenza*, in *La riforma della giustizia penale*, cit., 173 ss.; M. Gialuz-A. Cabiale-J. Della Torre, *Riforma Orlando*, cit., 185.

<sup>25</sup> Chiarisce bene M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 9, come in tal modo si tipizzi «l'effettivo paradigma devolutivo su cui basare sia la facoltà di impugnazione delle parti sia i poteri di cognizione del giudice».

<sup>26</sup> Lo enucleava già G. Spangher, *DDL n. 2067: sulle proposte di modifica al codice di procedura penale*, in *GP web*, 2017 (3), 4.

giurisprudenza optasse per una lettura rigida del rapporto consequenziale tra struttura della motivazione-doglianze dell'appellante-inammissibilità per aspecificità, l'appello potrebbe trasformarsi in mezzo d'impugnazione (surrettiziamente) a critica vincolata. Non, però, secondo lo schema dogmaticamente corretto dei motivi predeterminati dalla legge, bensì in base ad un vincolo derivante dai punti della sentenza impugnata. In questo clima, o l'appello investe in modo chiaro e inequivocabile uno dei punti indicati alla lett. e dell'art. 546 co. 1 Cpp, o finisce per essere inammissibile ex art. 581 lett. a Cpp; detto altrimenti, pur mantenendosi motivi liberi, la devoluzione rischia di diventare veicolabile solo sui punti stabiliti dalla legge.

Guardando ora al tema dei motivi, il passo compiuto dal legislatore del 2017 si rivela tutt'altro che rivoluzionario<sup>27</sup>. L'originale formulazione della lett. c dell'art. 581 Cpp, infatti, già prevedeva che i motivi dovessero riportare «l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» a sostegno di ogni richiesta. Né più, né meno di quel che stabilisce il rinnovato art. 581 Cpp, il quale – da questo punto di vista – si limita a spostare la richiesta di specificità in premessa, al fine di estenderla a ogni elemento che compone i requisiti di forma dell'impugnazione. Nonostante la struttura legale della motivazione in fatto, dunque, la specificità imposta dall'art. 581 Cpp con precipuo riguardo ai motivi della doglianza esige solo che l'impugnante chiarisca bene, come in passato, le ragioni che motivano le proprie richieste al nuovo giudice.

Insomma, non si richiede una critica puntuale di quanto affermato dal giudice la cui sentenza diviene oggetto di impugnazione. Gli elementi che compongono il *puzzle*-specificità sono soltanto due, e non tre: i motivi di critica, nonché le ragioni che li sostengono e li dovrebbero rendere appetibili agli occhi del nuovo organo giudicante, senza che l'inammissibilità possa attingere quell'atto di impugnazione che non riporti le argomentazioni spese nella sentenza criticata.

Secondo una singolare applicazione del principio fisico di invarianza, la struttura motiva dell'atto di appello (più che di ricorso) finisce per non essere stravolta dalla riforma, rimandando alla lettura della sentenza impugnata per ricostruire quel filo logico che, in concreto, lega argomenti del primo giudice-motivi di doglianza-richieste al nuovo giudice.

La capacità selettiva dell'inammissibilità, per funzionare a dovere, dovrebbe essere affidata ad un lessico normativo impeccabile; invece, almeno in questo caso, il ritocco all'art. 581 Cpp ha portata più che altro estetica, non riuscendo a incidere davvero sulla funzione di filtro. Sempre che, beninteso, la giurisprudenza non si faccia ambasciatrice di un'istanza che il legislatore aveva in animo (la selezione come meccanismo quanto mai deflativo), ma non è stato capace di tradurre in pratica. Qualora troppo si respirasse *l'air du temps*, si potrebbe assistere all'ennesima sostituzione del giudice alla legge, operata attraverso una lettura estensiva del requisito di specificità dei motivi di doglianza che, come in effetti dovrebbe essere, imporrebbe all'impugnante di risultare preciso anzitutto sulle ragioni, fatte proprie dal

---

<sup>27</sup> Una diagnosi condivisa anche da M. Ceresa-Gastaldo, *La riforma dell'appello*, cit., 169.

primo giudice, che non condivide, per poi dedicarsi ad illustrare il perché di ogni singola richiesta avanzata<sup>28</sup>.

Infine, l'art. 581 Cpp impone specificità anche con riguardo alle prove «delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione» (lett. *b*)<sup>29</sup>. Chiaramente legato ancora alla struttura normativa della motivazione in fatto (art. 546 co. 1 lett. *e* Cpp), questo elemento non pare veicolare un requisito davvero nuovo.

Infatti, se si guarda al ricorso per cassazione, i parametri di ammissibilità appaiono più stringenti, posto che l'art. 606 lett. *d* Cpp, in tema di mancata assunzione della prova, limita la ricorribilità al caso di prova contraria decisiva. Dal canto suo, la lett. *e* dell'art. 606 Cpp indica nella mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione il motivo che legittima il ricorso, imponendo al ricorrente di mettere bene in luce i rapporti tra il c.d. travisamento della prova, o l'omessa valutazione, e la tenuta della motivazione del provvedimento impugnato: così collocandosi, all'evidenza, su un piano di gran lunga più avanzato di quello imposto dall'art. 581 lett. *b* Cpp.<sup>30</sup>

Allora, l'indicazione si direbbe pensata in rapporto all'appello: ma in tal caso va da sé che l'appellante da sempre miri a portare all'attenzione del secondo giudice proprio quei difetti dell'attività probatoria svoltasi in prime cure che potrebbero produrre un positivo riflesso in appello. O perché capaci di minare la prima sentenza, ponendone in chiaro i limiti sia strutturali sia logici, o perché premessa di nuovi episodi istruttori in sede di rinnovazione.

Una simile diagnosi sembra avvalorata anche dal tenore della successiva lett. *c*: posto che le richieste compaiono anche alla lett. *d*, in qualità di *pendant* dei motivi, sembra chiaro che la novità attiene alla natura istruttoria delle medesime. Ne consegue che questa parte della disposizione concerne solo l'appello.

In senso più ampio, e conclusivamente, si direbbe palese che l'intera manovra di riforma dell'art. 581 Cpp abbia avuto di mira l'ambito traguardo di una ristrutturazione del vaglio di inammissibilità dell'appello, più che delle impugnazioni in generale. In tal modo, cercando di assecondare quell'autorevole giurisprudenza che pare intenzionata a non tralasciare, nell'ottica di una contrazione massiccia delle impugnazioni, alcun appiglio capace di rivelarsi potenzialmente deflativo<sup>31</sup>, nella convinzione – peraltro non infondata – che ridurre i margini di praticabilità dell'appello riversi pure effetti benefici sull'inflazionato ricorso per cassazione.

---

<sup>28</sup> Torna sul delicato punto, da ultimo, P. Ferrua, *L'inammissibilità del ricorso: a proposito dei rapporti tra diritto "vigente" e diritto "vivente"*, in *CP* 2017, 3006 ss.

<sup>29</sup> Per una puntuale analisi dei requisiti appena indicati v. A. Cabiale, *Morfologia dell'atto d'impugnazione*, cit., 193 ss.

<sup>30</sup> In ragione, sembra doveroso ricordare, del c.d. principio di autosufficienza del ricorso, come sottolinea anche A. Cabiale, *Morfologia dell'atto d'impugnazione*, cit., 195.

<sup>31</sup> Il richiamo riguarda in particolare Cass. S.U., Galtelli, cit.

3. Solo un eccesso di ingenuità porterebbe a pensare che la convergenza di contenuti tra manovra legislativa e indirizzo delle Sezioni unite in tema (tra l'altro)<sup>32</sup> di inammissibilità delle impugnazioni sia una semplice fatalità. In questo frangente storico, difatti, giudice-legislatore non significa solo rafforzamento del formante giurisprudenziale, in uno con il chiaro momento di crisi della legalità formale: tuttavia, nonostante il c.d. "Progetto Canzio" rappresenti la vera matrice della riforma delle impugnazioni culminata nella legge 103/2017, questa sorta di identità di attori istituzionali ha comunque lasciato il legislatore un passo indietro rispetto ai citati approdi giurisprudenziali. Il che, nella fattispecie, non rappresenta necessariamente un male.

Sebbene le aspirazioni fossero evidentemente diverse, abbiamo visto che la portata innovativa dell'art. 581 Cpp non pare per nulla rivoluzionaria. Altrimenti si sarebbe dovuto concludere qualora il prodotto legislativo si fosse assestato sui risultati della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite in materia di inammissibilità.

Difatti, per rispondere al quesito «se, e a quali condizioni il difetto di specificità dei motivi di appello comporti l'inammissibilità dell'impugnazione», il supremo consesso di legittimità ha ripensato alla consistenza concreta da assegnare alla forma dell'impugnazione, sotto la voce specificità dei motivi (d'appello). Così, superando e delegittimando quell'indirizzo che ammetteva un minor rigore nella valutazione della specificità dei motivi di appello, rispetto a quella imposta per il ricorso, le Sezioni unite disegnano il vaglio di ammissibilità come una «categoria unitaria»<sup>33</sup>, un momento sempre preliminare al giudizio di impugnazione, appello o ricorso che sia.

Tratteggiano, però, un'autonomia del sindacato sull'ammissibilità che non si traduce solo nella relativa (ovvia) precedenza temporale rispetto all'esame del "merito" dell'atto di impugnazione, ma si risolve in un'indipendenza totale dalla fisionomia del grado di giudizio che si accinge ad introdurre. In altre parole, non vi sarebbero interferenze tra ammissibilità, devoluzione e cognizione: quindi, anche in appello «l'enunciazione e l'argomentazione di rilievi critici relativi alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata»<sup>34</sup> finiscono con il rappresentare un elemento indispensabile, un requisito di forma – e di sostanza – dell'atto d'impugnazione.

L'esigenza di "specificità estrinseca" che ne discende, allora, riguarda, nella logica delle Sezioni unite, i motivi di appello su un duplice fronte: anzitutto, investendo la sentenza oggetto di critica, poi attingendo le richieste avanzate dall'appellante al giudice di seconde cure. Specifica si vuole che sia, in sostanza, prima

---

<sup>32</sup> Indispensabile qui ricordare come pure il tema della rinnovazione istruttoria in appello sia stato posto al centro della propria giurisprudenza da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, favorendo un recepimento legislativo (sin troppo) ampio dei *dicta* provenienti dalla Corte europea dei diritti umani. In tema, volendo (anche per gli essenziali riferimenti giurisprudenziali e di dottrina), v. H. Belluta, L. Lupária, *La parabola ascendente dell'istruttoria in appello nell'esegesi "formante" delle Sezioni Unite*, in *DPenCont* 2017 (3), 151 s.

<sup>33</sup> Così Cass S.U., Galtelli, cit., § 1.2 del Considerato in diritto.

<sup>34</sup> Testualmente, ancora Cass. S.U., Galtelli, cit., § 6.1.1 del Considerato in diritto.

di tutto la critica mossa alle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di primo grado.

Un esito interpretativo, quello appena ricostruito, di cui non v'è traccia nel nuovo art. 581 co. 1 lett. d Cpp, ove la specificità continua a riferirsi solo alla «enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta»<sup>35</sup>. Una specificità, allora, che guarda avanti e non indietro: necessaria per giustificare le richieste che si intendono rivolgere al giudice d'appello, eventuale per criticare le argomentazioni spese dal primo giudice nella sentenza appellata.

Ora, per la singolare velocità con cui si è consumata la “staffetta” tra Sezioni unite della Corte di cassazione e legislatore, pare che quest'ultimo, volente o nolente, abbia isolato quel precedente *dictum*: senza una “specificità” (sia qui consentito dirlo) traduzione legislativa, la posizione da ultimo espressa dalle Sezioni unite riacquista i tratti della mera opera di indirizzo esegetico, a cui potranno seguire nuovi dubbi, e ulteriori interventi a Sezioni unite, magari con epiloghi nomofilattici diversi<sup>36</sup>.

In ogni caso, resta la convinzione che una completa osmosi del vaglio di inammissibilità tra appello e ricorso non avrebbe sortito effetti benefici sulle impugnazioni, sacrificando sull'altare di una certa efficienza (o deflazione) le peculiarità strutturali che invece caratterizzano i due mezzi ordinari di impugnazione, finendo per snaturarli.

Dovrebbe essere superfluo ricordare che i motivi si atteggiavano in modo differente a seconda che si tratti di appello o di ricorso per cassazione: in appello, la devoluzione parziale consegna al giudice la cognizione sui punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi (art. 597 Cpp), rendendo questi ultimi persino irrilevanti; in sede di legittimità, contano solo i motivi e su di essi si concentra il giudizio (art. 609 co. 1 Cpp). Inoltre, la critica dell'appellante alla prima sentenza è libera, svincolata da tassative previsioni di legge; al contrario, il ricorso per cassazione costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in cui i motivi dettati dal legislatore rappresentano altrettanti accessi al giudizio di legittimità.

Detto altrimenti, l'assetto della devoluzione non è irrilevante nell'ottica del vaglio di ammissibilità, sebbene sia vero che per avere piena cognizione, nei limiti del *devolutum*, il secondo giudice deve essere legittimamente investito dei propri poteri. Però, così opinando, si finisce per mancare l'obiettivo: non si può ignorare che variando l'intensità dei criteri ammissivi muti anche la consistenza effettiva della devoluzione, né si può affermare che l'assetto concreto della devoluzione non abbia alcuna influenza sul filtro ammissivo. In altri termini, esiste un legame tra ammissibilità, devoluzione e cognizione che non si risolve nella sola specificità dei

---

<sup>35</sup> Anche secondo M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 10, «dal nuovo art. 581 non emerg(e) l'adesione all'assunto delle Sezioni unite».

<sup>36</sup> Tenendo pure a mente la riforma dell'art. 618 Cpp, ove si prevede, in particolare, al comma 2, che se «una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso». In tema, v. M. Bargis, *Appendice di aggiornamento*, cit., 14, che rileva come la previsione risulti utile nell'ottica di «contenere i contrasti giurisprudenziali, risolvendoli preventivamente»; A. De Caro, *Il ricorso per cassazione*, cit., 245.

motivi: alloggia, invece, nell'oggetto del giudizio di impugnazione, rispetto al quale i tre momenti ricordati assumono una fisionomia unitaria, influenzandosi a vicenda<sup>37</sup>.

Allora, visto che cognizione e decisione del giudice di seconde cure si rapportano alla prima decisione e non ai motivi per i quali essa viene criticata, si deve concludere che alla specificità dei motivi spetta il compito di permettere al giudice d'appello di capire bene quali sono i punti della sentenza appellata oggetto di devoluzione, in quali punti tale sentenza dovrebbe essere riformata e perché. Né più, né meno di quanto prescrive il "rinnovato" art. 581 Cpp: il quale, anche grazie al *trait d'union* con il nuovo art. 546 Cpp, si fa certamente portavoce dell'esigenza di maggior chiarezza in ordine ai punti nei quali si struttura la prima sentenza (visto che rappresentano l'oggetto della devoluzione), ma nulla dice con riguardo al rapporto tra le ragioni del primo giudice e la critica dell'appellante.

Conclusivamente, pare difficile convenire che – almeno con riguardo all'appello – un accresciuto rigore in punto inammissibilità possa avere reali effetti benefici sul raggio operativo della devoluzione in seconde cure e, più in generale, sui tempi del processo; al contrario, è più facile pensare che l'assetto della devoluzione in appello, con la sua perdurante, estrema elasticità, continui ad influenzare il regime dell'inammissibilità, riducendone proporzionalmente la capacità selettiva. Al netto di una poco consistente carica precettiva, dunque, alla specificità dei motivi – e, più in generale, al *maquillage* dell'art. 581 Cpp – va semmai riconosciuta una qualche capacità descrittiva, di orientamento e guida per le parti impugnanti.

---

<sup>37</sup> Conclusioni di analogo tenore si sono già espresse in H. Belluta, *Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi*, cit., 138 ss.